



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GELA

ORDINANZA N. 31 /2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela:

- VISTA:** la legge 13 maggio 1940, n. 690, relativa all'organizzazione ed al funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTO:** l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- VISTO:** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche;
- VISTO:** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1988, n. 485" e successive modifiche;
- VISTO:** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della legge 31 dicembre 98, n. 485" e successive modifiche;
- VISTO:** il Dispaccio n. 055697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale delle Capitaneria di Porto, che ribadisce il principio secondo cui il servizio integrativo antincendio in ambito portuale rientra nella sfera di attribuzioni di cui l'Autorità Marittima è titolare nell'esercizio delle funzioni di polizia e di sicurezza;
- VISTO:** il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 "Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- VISTO:** il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 "Regolamento concernente disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- VISTO** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";
- VISTO** il "Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose, allo stato liquido e/o gassoso, nel Porto e nella Rada di Gela nonché le norme relative al rifornimento di combustibile alle navi, i lavori con fiamma a bordo di navi o sul

demanio marittimo, lavaggio, degassificazione, pulizia e ritiro residui oleosi, lavaggio delle cisterne con metodo C.O.W., compiti e requisiti dei Consulenti chimici di Porto", approvato con ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Gela n.21/1986 in data 25 giugno 1986 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 Aprile 1987 "Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo";
- VISTA:** la legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO:** il decreto dirigenziale Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua Interne 19 giugno 2001 "Istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities PSSR)";
- VISTO:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 dicembre 2009 "Modalità di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili";
- VISTO:** il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
- VISTO:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 maggio 2017 "Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere";
- VISTO:** il decreto legislativo 29 maggio 2017 n.97 "Nuova disciplina degli elenchi provinciali del personale volontario";
- VISTA:** l'ordinanza del Capo Compartimento Marittimo di Gela n. 08/1985 in data 2 maggio 1985 di approvazione del "Regolamento per il Servizio Integrativo Antincendio nel porto e nel Compartimento Marittimo di Gela" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo n° 00807/2018 REG.PROV.COLL., nella parte in cui viene ravvisata la necessità di chiarire l'iter logico posto alla base della "valutazione tecnico-discrezionale" che il Capo del Compartimento marittimo, ai sensi della legge n.850/1973 deve preliminarmente effettuare;
- VISTO:** il foglio prot. n.13667 del 02.10.2018, con cui questa Capitaneria di porto ha richiesto il parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Caltanissetta in ordine alle modifiche da introdurre alla vigente ordinanza n. 8/1985;

VISTO: il qualificato parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, assunto con nota recante prot. n.9052 del 18.10.2018, con cui lo stesso concordava integralmente con le proposte modifiche all'articolo 1, alla lettera a) dell'articolo 4, alla lettera e) dell'articolo 5 e ai primi due punti inseriti nella lettera l) dell'articolo 15 dell'ordinanza n.8/1985, proponendo ulteriori modifiche da apportare all'articolo 4, lettera l) della stessa ordinanza, pienamente condivise anche da questo Comando;

CONSIDERATO: il particolare ambito operativo, connotato da evidenti rischi aggiuntivi correlati al contesto portuale;

RITENUTO: opportuno definire il più adeguato, efficace ed affidabile profilo formativo da prendere a riferimento per l'accertamento dei requisiti di idoneità e capacità tecnica del personale da impiegare per l'espletamento del servizio integrativo antincendio;

VALUTATO: il superiore interesse pubblico che, nel caso di specie, viene a caratterizzare in maniera preponderante il merito dell'azione amministrativa nella determinazione dei requisiti minimi di sicurezza negli ambiti operativi ad elevato rischio di incendio nel porto di Gela;

VISTI: gli artt. 30,65,66,68,81 e 1255 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 ed 85 del relativo Regolamento di Esecuzione - parte marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

ORDINA

Articolo 1

L'art. 1 del citato regolamento è integralmente sostituito come segue:

- 1.1 *"L'esercizio del servizio integrativo antincendio è consentito previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 27.12.1973 n° 850, e successiva iscrizione della ditta nei registri ex 68 C.N.. Le società/ditte che intendano ottenere l'autorizzazione ad esercitare il servizio integrativo antincendio nel registro devono avanzare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Gela, corredata dalla seguente documentazione:*
- 1.1.1. *Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, corredata dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio l'organizzazione non è stata sottoposta a misure concorsuali;*
 - 1.1.2. *Dettagliata relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'organizzazione e sull'attività svolta nell'ultimo triennio nel settore del servizio integrativo antincendio in ambito portuale atta a comprovare la maturata esperienza nel servizio con specifica menzione all'ambito di terminali petroliferi;*
 - 1.1.3. *Organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori e dei dipendenti, riportante i dati anagrafici, i livelli ed i profili professionali di ciascun dipendente/socio anche se dirigenti o quadri;*

- 1.1.4. Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale di almeno € 1.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso;
- 1.1.5. Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni attestanti che siano state rispettate le norme tributarie, previdenziali, assistenziali, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ambientali, e di ogni altra legge che disciplini la materia (DURC).
- 1.2 L'autorizzazione e la successiva iscrizione non saranno concesse se:
- 1.2.1 La sede legale non sia in uno stato dell'Unione Europea e non vi sia una sede di rappresentanza in Italia;
- 1.2.2 I legali rappresentanti (titolari, amministratori, soci accomandatari, delegati con potere di firma) non siano in possesso dell'idoneità personale o professionale, per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere stati sottoposti a misure di sicurezza di cui alle vigenti disposizioni antimafia;
- 1.2.3 Non risulti adeguatamente documentata e comprovata la capacità tecnica nello specifico settore integrativo antincendio in ambito portuale con specifica menzione all'ambito di impianti e terminali petroliferi;
- 1.2.4 Non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale ed assistenziale, quelle derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, quelle in materia ambientale, e di ogni altra norma che disciplini la materia;
- 1.2.5 Sia intervenuto parere non favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco debitamente richiesto dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 20 della Legge 850/1973.
- 1.3 L'avvenuta autorizzazione o l'eventuale diniego verranno comunicati all'interessato nelle forme previste dalla legge."

La lettera a) dell'art. 4 del citato regolamento è sostituito come segue:

"a) essere cittadino comunitario;"

Successivamente alla lettera l), è inserita la lettera m), che recita come segue:

"m) avere frequentato i seguenti corsi:

1. Antincendio di base (v. D.M. Infrastrutture e Trasporti 02.05.2017);
2. Antincendio avanzato (v. D.M. Infrastrutture e Trasporti 02.05.2017);
3. Primo soccorso elementare (v. D.M. Infrastrutture e Trasporti 28.12.2009);
4. Sicurezza personale e Responsabilità sociali /PSSR (v. D. Dirigenziale 19.06.2001);
5. Sopravvivenza e salvataggio in mare (v. D.M. Infrastrutture e Trasporti 06.04.1987)
6. "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato (v. D.M. Infrastrutture e Trasporti 10.03.1998 e D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, artt. 18 e 37). Dalla data di frequenza a tale corso non deve essere trascorso un periodo superiore a due anni;

Dall'obbligo di frequenza e dall'esame finale dei soli corsi di cui ai superiori punti 1 e 2 è escluso il solo personale vigile del fuoco volontario discontinuo già iscritto negli elenchi dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco che, con attestato di servizio rilasciato dai medesimi Comandi, dimostri un numero di richiami in servizio presso le strutture centrali e le sedi periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, non inferiore a 150 giorni".

La lettera e) dell'art. 5 del citato regolamento è sostituito come segue:

"e) per aver raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti normative nazionali per il collocamento in pensione;"

Successivamente alla lettera h), i primi due punti dell'art. 15 del citato regolamento sono sostituiti come segue:

- n° 1 tuta ignifuga (per ogni tre dipendenti);
- n° 1 coperta ignifuga (per ogni sei dipendenti);"

Articolo 2

Al fine di evitare l'interruzione del servizio, le organizzazioni già autorizzate ed operanti nel Compartimento Marittimo di Gela, dovranno presentare documentato cronoprogramma attestante l'espletamento dei corsi formativi richiesti, qualora non già posseduti, nel termine massimo di sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 3

Rimangono invariate le restanti disposizioni del regolamento allegato all'ordinanza n. 08/1985 del Capo del Compartimento Marittimo di Gela. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, verrà pubblicata nella sezione "Avvisi" del sito internet istituzionale della Capitaneria di Porto di Gela all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/gela/ordinanze-e-avvisi>.

Gela, 26. 10. 2018



IL COMANDANTE
C.F. (CP) Cosimo Roberto CARBONARA

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.

S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO